

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
– ROMA

Ricorre il dott. **Andrea Di Pietro**, nato a Latina il 11.07.1967, (c.f. **DPTNDR67L11E472V**), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. **FRRRCR92A11F839U**), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 19028105.

Contro:

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore;

Commissione RIPAM in persona del legale rapp.te p.t.

Ministero del Turismo in persona del legale rapp.te p.t.

Nei confronti di:

Federica Poroli, Matilde Iannaccone, Micaela Mastrantonio, Sergio Paradiso, Marco Lo Russo (di cui si attende, al fine di procedere alla notifica, la comunicazione da parte dell'Amministrazione dei recapiti di residenza/PEC che sono stati richiesti con urgenza tramite istanza di accesso agli atti), **Riccardo Costantini** (di cui si attende, al fine di procedere alla notifica, la comunicazione da parte dell'Amministrazione dei recapiti di residenza/PEC che sono stati richiesti con urgenza tramite istanza di accesso agli atti);

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del punteggio pari a 0 assegnato ai titoli di studio dichiarati dal ricorrente nella domanda di partecipazione del concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex

Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2;

b) della graduatoria del profilo Funzionari economico-finanziario-contabile (TUR-EFC) del concorso sub a), pubblicata il 26 maggio 2026 e rettificata il 1° luglio 2026, nella parte in cui inserisce il ricorrente in 81° posizione con 24,25 punti di cui 0 per i titoli di studio;

c) del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del Bando di concorso, nella parte in cui esclude il titolo di laurea a ciclo unico richiesto per l'ammissione al concorso dall'attribuzione di 2,5 punti;

Per quanto di ragione:

d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, della Commissione esaminatrice afferenti alla fase di valutazione titoli ed alla formazione della graduatoria di merito;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento del diritto del ricorrente:

f) alla valutazione della Laurea VO in Economia e Commercio e conseguente attribuzione di 2,5 punti;

per la condanna:

g) dell'Amministrazione resistente al riconoscimento del suddetto punteggio ed alla conseguente rettifica del punteggio complessivamente attribuito al ricorrente e della posizione in graduatoria attualmente occupata;

FATTO

A) Il ricorrente partecipava, in forza del possesso di una Laurea VO in Economia e Commercio, al concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2, nello

specifico il dott. Di Pietro partecipava per le 30 unità bandite per il profilo Funzionari economico-finanziario-contabile (TUR-EFC).

B) Ai fini della partecipazione al concorso l'art. 2 del bando prevedeva il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di laurea:

- Laurea (L): L-15 - Scienze del turismo; L-16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Laurea Magistrale (LM): LM-16 Finanza; LM-18 Informatica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici; LM-56 Scienze dell'economia; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-66 Sicurezza informatica; LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Il dott. Di Pietro, ai fini dell'ammissione al concorso, dichiarava il possesso di una Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio, titolo equiparato alla LM-56 in Scienze dell'economia e LM-77 Scienze economico-aziendali, entrambi espressamente elencati nell'art. 2 del bando.

C) Il ricorrente superava la prova scritta con il punteggio di 24,25/30 ed accedeva alla fase di valutazione titoli regolata dall'art. 8 del bando di concorso che prevedeva:

“1. La valutazione dei titoli sarà effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa, secondo i criteri di cui al presente articolo e, in ogni caso, per un incremento di punteggio complessivo massimo di 9 (nove) punti.

2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Per l'Area Funzionari, sulla base dei seguenti criteri, sono attribuiti i seguenti punteggi, per un massimo di 9 (nove) punti:

3.a) alla laurea magistrale, ovvero al titolo equiparato o equipollente, prevista dal bando per partecipare al relativo Codice concorso, conseguita con lode è attribuito un punteggio aggiuntivo pari ad 0,5 punti;

3.b) la laurea triennale, qualora propedeutica al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, non sarà in ogni caso oggetto di valutazione;

3.c) ad ogni qualunque altra laurea triennale, non propedeutica al conseguimento del requisito indicato nel bando, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 1,5 punti;

3.d) ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti;

3.e) ad ogni dottorato di ricerca è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti;

3.f) per ogni abilitazione all'esercizio delle professioni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti.”

D) In data 26/05/2026, veniva pubblicata la graduatoria di merito per il profilo professionale economico-finanziario-contabile (TUR-EFC), successivamente rettificata in data 1/07/2026, e il ricorrente veniva inserito in 81° posizione con 24,25, ossia il punteggio conseguito alla prova scritta, senza che alcun punto gli

venisse attribuito per la laurea VO dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso.

E) Il ricorrente, quindi, visionava i criteri di valutazione dei titoli previsti dall'art. 8 del bando di concorso e si rendeva conto di come il criterio di cui al punto 3.d fosse radicalmente iniquo.

Infatti, tale criterio escludeva dall'attribuzione dei 2,5 punti tutte le lauree magistrali, comprese quelle a ciclo unico, dichiarate come titolo di ammissione, mentre consentiva l'assegnazione del punteggio *ad ogni qualunque altra laurea magistrale*. Il tenore del criterio, quindi, determinava l'assegnazione di 2,5 punti ai candidati che, ai fini della partecipazione al concorso, dichiaravano una laurea triennale, mentre, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dichiaravano di aver conseguito una laurea magistrale, anche se naturale prosecuzione del percorso triennale, che veniva valutata con 2,5 punti, ciò grazie alla possibilità concessa dal bando di sdoppiare il percorso di studi 3+2 ed utilizzare i titoli di laurea che lo compongono per scopi diversi.

La conseguenza di tale disparitario criterio conduceva alla inaccettabile conseguenza che percorsi di studio di pari valore e durata venivano valutati in un caso, ossia quello della triennale + specialistica/magistrale, con l'attribuzione di 2,5 punti e l'altro, laurea a ciclo unico utilizzata ai fini dell'ammissione al concorso, con 0 punti.

F) Infine, la stessa Commissione esaminatrice, nel verbale n. 10 del 6 luglio 2026, provvedendo in autotutela ad una rettifica di graduatoria, affermava che il candidato che aveva partecipato spendendo una laurea triennale, se in possesso anche di una laurea magistrale/specialistica di durata biennale, aveva diritto a vedersi riconosciuti 2,5 punti per il possesso di tale titolo di studio.

Orbene, il criterio di valutazione di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando di concorso è illegittimo e gravemente lesivo degli interessi del ricorrente, nella parte in cui esclude l'attribuzione di 2,5 punti alle lauree a ciclo unico richieste come titolo di

ammissione al concorso, sicché risulta meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del Bando di concorso prevede che:

“3.d) ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti;”

La previsione del Bando appare *ictu oculi* lesiva del principio meritocratico e pregiudica, immotivatamente, i candidati che hanno dichiarato come titolo di ammissione al concorso una laurea a ciclo unico (diploma di laurea V.O. o una laurea magistrale a ciclo unico), determinando una palese violazione della *par condicio* concorsuale.

Infatti, il criterio impugnato ha premiato con 2,5 punti i candidati in possesso di una laurea magistrale di durata biennale, che è anche naturale proseguimento della laurea triennale utilizzata ai fini dell'ammissione al concorso, mentre ha escluso dall'attribuzione del punteggio i candidati, come il ricorrente, che hanno partecipato in forza del possesso di una laurea a ciclo unico.

Dunque, l'attuale formulazione del criterio impugnato ha consentito ai candidati che hanno suddiviso il loro percorso accademico in due periodi separati (3+2), di

spendere la laurea triennale come titolo di ammissione e di ottenere il punteggio aggiuntivo per la laurea magistrale biennale; di contro, i candidati che, come il ricorrente, hanno concluso un percorso accademico a ciclo unico, si vedranno ingiustamente svantaggiati, poiché, chiaramente, non potranno operare lo sdoppiamento del percorso accademico e il loro titolo di laurea verrà speso solo ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, senza ottenere alcun punteggio, nonostante i percorsi accademici siano di pari valore e durata.

A dimostrazione del fatto che la Commissione, in presenza di una triennale utile ai fini dell'ammissione alla procedura, ha valutato la laurea magistrale/specialistiche di durata biennale e naturale prosecuzione della prima con 2,5 punti, si deposita il verbale n. 10 del 6 luglio 2026, nel quale la Commissione rettifica in via di autotutela il punteggio assegnato ad una candidata, attribuendo i 2,5 punti per la laurea magistrale biennale che non era titolo di ammissione al concorso e che era naturale prosecuzione della laurea triennale: *“La candidata ha evidenziato che il punteggio assegnato ai titoli dichiarati in domanda sarebbe illegittimo e chiede di accertare che la Laurea Magistrale in Filologia Moderna, non essendo compresa tra i titoli di ammissione al concorso, debba essere valutata applicando il criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando che prevede l'assegnazione di 2,5 punti e, in via conclusiva, domanda il riconoscimento di ulteriori 2 punti per l'anzidetto titolo di laurea in applicazione del corretto criterio di valutazione. Al riguardo, la Commissione, verificati gli atti, accerta che il punteggio assegnato alla candidata è viziato da errore materiale dovuto alla trasposizione manuale dei dati sul file predisposto in assenza di uno strumento informatico fornito dall'Istituto istruttore. Pertanto riconosce alla dott.ssa Gargano il punteggio complessivo di 30,5 di cui 26 per la prova scritta, 2,5 per l'altra laurea magistrale diversa dal titolo di studio richiesto e 2 per il dottorato.”*

La stessa Commissione esaminatrice riconosce espressamente che, nel caso di specie, solo per errore materiale non erano stati attribuiti i punti e che la corretta applicazione del criterio voleva che il titolo magistrale di durata biennale venisse valutato con 2,5 punti.

L'irragionevolezza di un criterio di valutazione che consente ai candidati in possesso di una laurea triennale e di una magistrale/specialistica di durata biennale di spendere il primo titolo per l'ammissione ed il secondo per l'attribuzione del punteggio e, allo stesso tempo, esclude le lauree a ciclo unico utilizzate ai fini dell'ammissione al concorso, generando un indebito vantaggio in favore dei primi, è stata affermata anche dal Consiglio di Stato: "7.5.3. Nella sentenza n. 5757 del 28 giugno 2024 si trattava, infine, di un caso molto simile a quello di specie in cui erano stati riconosciuti 3,5 punti in più per il biennio di specializzazione universitaria da "nuovo ordinamento" (3+2). L'appellante, invece, poiché in possesso di laurea quinquennale da "vecchio ordinamento" nulla avrebbe ricevuto quale punteggio ulteriore. La tesi del giudice di primo grado è stata ribaltata per le seguenti ragioni: "è ben vero, da un lato, che il bando prevede ai fini del solo accesso al concorso l'equipollenza tra laurea quinquennale vecchio ordinamento e laurea triennale nuovo ordinamento; è tuttavia altrettanto vero, dall'altro lato, che la normativa in materia universitaria contempla una più generale equipollenza tra laurea quinquennale e laurea breve + specializzazione biennale (c.d. "3+2"). Dunque sembra contraddittorio, oltre che posto in violazione della normativa di settore, il fatto che l'amministrazione regionale abbia nella sostanza riconosciuto, ai fini della valutazione, un punteggio ulteriore ai laureati "nuovo ordinamento" per un percorso di studi (3+2, per l'appunto) del tutto analogo o comunque equivalente a quello del vecchio ordinamento (direttamente quinquennale). In altre parole, ai laureati nuovo ordinamento sarebbe consentito uno "sdoppiamento dei titoli" (l'uno triennale per accedere al concorso, l'altro

biennale per ottenere punteggio ulteriore in termini di valutazione) che ai laureati sotto il vecchio ordinamento non sarebbe possibile soltanto perché a quel tempo il corso di laurea era unico e non binario. Di qui, altresì, una situazione di disparità di trattamento”;

7.5.4. Riepilogando i principali termini della citata giurisprudenza si può quindi affermare che:

a) va riconosciuta la piena equipollenza tra lauree vecchio ordinamento e lauree specialistiche o magistrali (ottenute attraverso il c.d. 3+2);

b) la laurea quadriennale “vecchio ordinamento” costituisce titolo superiore rispetto alla laurea triennale “nuovo ordinamento”;

c) **di qui la chiara disparità di trattamento laddove la PA decida di attribuire un punteggio ulteriore alla sola laurea specialistica o magistrale (biennio ulteriore di formazione o titolo accademico di secondo livello) e non anche alla laurea vecchio ordinamento.**

[...]

7.7.4. In questa direzione non avrebbe quindi potuto ammettersi che, sullo stesso solco formativo, la laurea triennale venisse sfruttata per partecipare e il connesso biennio specialistico, invece, onde acquisire un maggior punteggio e dunque poter vincere il concorso stesso mediante un miglior piazzamento in graduatoria;

7.8. Detto altrimenti, ossia ove si ammettesse la ridetta formula dello “sdoppiamento funzionale” del titolo, si assisterebbe ad una insanabile situazione di disparità di trattamento dal momento che:

7.8.1. **In presenza di titoli del tutto equipollenti, come tra laurea vecchio ordinamento e laurea magistrale nuovo ordinamento (ossia il caso di specie), al primo non sarebbero riconosciuti punteggi aggiuntivi mentre al secondo tali punteggi sarebbero diversamente accordati (dunque una chiara violazione del**

principio di eguaglianza sostanziale per cui situazioni uguali vanno trattate in modo altrettanto eguale” (Consiglio di Stato sez. V, 8/06/2026, n. 4591/2026).

Sempre il Consiglio di Stato: “Come riconosciuto, inoltre, dalla Sezione nel citato precedente **“L'irragionevolezza della clausola emerge altresì in ragione del differente trattamento riservato dalla medesima previsione della lex specialis ai candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico (lo stesso ragionamento vale per il diploma di laurea vecchio ordinamento) rispetto a quelli in possesso di una laurea biennale (specialistica o magistrale), ai quali, per il possesso anche della propedeutica laurea triennale, viene riconosciuto un punteggio complessivo pari a due punti (un punto per ogni titolo)**. In base all'interpretazione letterale della disposizione, invero, non appaiono prospettabili diverse soluzioni ermeneutiche che, ad esempio, riconoscano ai possessori di un titolo superiore, quale la laurea specialistica o magistrale, un unico punto in ragione dell'assorbimento della laurea triennale, che necessariamente lo precede” (Consiglio di Stato sez. IV, 22/07/2025, n. 6492).

Dunque, allo scopo di evitare la violazione della *par condicio* concorsuale, il criterio di cui al punto 3.d del bando di concorso avrebbe dovuto attribuire i 2,5 punti anche alle lauree a ciclo unico spese per l'ammissione al concorso, in tale maniera i percorsi accademici composti da una triennale e da una laurea di durata biennale e quelli a ciclo unico avrebbero ottenuto il medesimo punteggio, eliminando qualsiasi lesione della *par condicio* concorsuale.

In conclusione, l'attuale formulazione del criterio in esame è illegittima nella parte in cui esclude l'assegnazione del punteggio nei confronti delle lauree a ciclo unico utilizzate ai fini dell'ammissione alla selezione, sicché al ricorrente spettano 2,5 punti per il possesso della Laurea VO in Economia e commercio.

II. MEDESIME CENSURE SUB I SOTTO DIVERSO PROFILO.

L'esclusione dal novero dei titoli valutabili delle lauree a ciclo unico spese come titolo di ammissione al concorso genera una disparità di trattamento, non solo rispetto ai candidati che hanno concluso un percorso di studi suddiviso in laurea triennale e laurea biennale, ma anche rispetto ai candidati che hanno partecipato essendo in possesso esclusivamente di una laurea triennale.

Infatti, l'art. 2 del bando di concorso equipara, in sede di ammissione, le lauree triennale con le lauree a ciclo unico, di seguito i titoli validi per il profilo EFC:

- Laurea (L): L-15 - Scienze del turismo; L-16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Laurea Magistrale (LM): LM-16 Finanza; LM-18 Informatica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici; LM-56 Scienze dell'economia; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-66 Sicurezza informatica; LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

In considerazione dell'equiparazione in sede di accesso delle lauree triennali con le lauree a ciclo unico, l'esclusione di queste ultime dai titoli valutabili, ha come conseguenza che sia un candidato in possesso di una laurea magistrale o vecchio ordinamento, sia un candidato con una triennale, non ottengono alcun punto, nonostante i titoli di studio siano palesemente di valore e durata differente e, quindi, il candidato in possesso di una laurea a ciclo unico meriterebbe la valutazione del proprio titolo.

Questa situazione genera una palese violazione del principio di eguaglianza sostanziale, oltre ad essere in netto contrasto con il principio meritocratico e di selezione del migliore, principi che devono guidare le procedure selettive pubbliche. Infatti, si giunge al paradosso per il quale un candidato con un titolo di studio inferiore, si trova avvantaggiato, in termini competitivi, rispetto ad un candidato che ha concluso un percorso accademico di durata più lunga e di maggior valore che,

pertanto, dovrebbe essere premiato dai criteri di valutazione dei titoli e non penalizzato.

Ebbene, l'ampliamento dei titoli utili per l'ammissione al concorso e la conseguente equiparazione di titoli di laurea di valore e natura differente, avrebbe dovuto comportare che, in fase di valutazione dei titoli, l'Amministrazione avrebbe dovuto distinguere, ai fini dell'assegnazione dei 2,5 punti, i titoli di ammissione di grado differente, limitando l'esclusione alle sole lauree triennali dichiarate come titolo di partecipazione e non anche alle lauree a ciclo unico che, in quanto titolo di studio di valore superiore, dovevano essere separatamente valutate rispetto al titolo minimo di ammissione alla procedura selettiva.

In altre parole, la previsione di un più ampio novero di titoli di studio ai fini partecipativi, non può determinare un pregiudizio in sede di valutazione titoli a danno dei candidati che hanno dichiarato un titolo di rango superiore per la partecipazione al concorso.

In merito si è di recente espresso il Consiglio di Stato che ha affermato che: *“La giurisprudenza amministrativa, nel valutare la rilevanza dei titoli di studio nei concorsi pubblici, ha stabilito una netta distinzione qualitativa tra la laurea magistrale a ciclo unico e la laurea triennale, attribuendo maggiore valenza al primo titolo in ragione del percorso di studi più ampio e completo. Si è specificato che le lauree specialistiche e magistrali sono titoli formativi superiori e che non vi è dubbio sulla loro superiorità rispetto alla laurea triennale, riconoscendone un valore aggiuntivo. Questo principio si riflette nel trattamento dei candidati ai concorsi pubblici, dove il possesso di una laurea magistrale a ciclo unico, equiparata al diploma di laurea del vecchio ordinamento, garantisce un punteggio più alto, contrariamente a quanto previsto per i soli possessori di laurea triennale. Tale interpretazione evita irragionevoli e illogiche disparità di trattamento tra candidati con titoli di studio manifestamente differenti per contenuto e percorso*

formativo. L'irrazionalità della disparità di trattamento tra i titoli emergerebbe, inoltre, se si attribuisse lo stesso valore alla laurea magistrale e alla combinazione di una laurea triennale più una laurea biennale.” (Consiglio di Stato sez. IV, 22/07/2025, n. 6492).

Dello stesso avviso il TAR del Lazio che ha più volte ribadito: “Osservato che secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale fatto proprio dal Collegio: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (TAR Lazio, Sezione III ter, 12613/2021);

ritiene conseguentemente il Collegio che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell’odierna ricorrente.

Se, per l’effetto, vanno annullati gli atti avversati, nella parte in cui – alla stregua di quanto sopra esposto – è stato all’interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante – alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla precedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.” (ex multis sent. T.a.r. Lazio – Roma, sez.

IV, sent. 24 aprile 2023, n. 7060/2023, T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).

Quindi, l'omessa attribuzione di un punteggio per il possesso di una laurea a ciclo unico utilizzata come titolo di ammissione al concorso e la sua equiparazione ad una laurea triennale, dovuta al fatto che entrambi i titoli non generano l'attribuzione di punti, determina un'evidente violazione del principio di eguaglianza sostanziale, il cui rispetto richiede che fattispecie diverse siano trattate in maniera diversa, violazione che non può che condurre all'illegittimità del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando ed al riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi valutato con 2,5 punti il titolo di laurea a ciclo unico in suo possesso.

*** ** ***

In conclusione, stante l'illegittimità del criterio di valutazione impugnato, la Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e commercio in possesso del ricorrente dev'essere valutata 2,5 punti come ogni altra laurea magistrale/specialistica di durata biennale in possesso di candidati che hanno partecipato al concorso spendendo una laurea triennale.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché l'omessa valutazione della laurea vecchio ordinamento presentata dal ricorrente, e la conseguente mancata attribuzione di 2,5 punti, ha determinato la perdita di **quasi 50 posizioni in graduatoria**, riducendo **drasticamente** le sue *chance* assunzionali.

Infatti, il dott. Di Pietro è attualmente 81° con 24,25 punti, con il riconoscimento dei 2,5 punti rivendicati raggiungerebbe quantomeno la posizione 34°, giungendo a sole quattro posizioni dall'ultimo dei vincitori ed aumentando esponenzialmente le sue possibilità di essere assunto al primo scorrimento di graduatoria che l'amministrazione si appresta ad effettuare.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre il riesame da punteggio attribuito alla laurea vecchio ordinamento in possesso del ricorrente, nel senso indicato in ricorso, con conseguente rettifica del posizionamento in graduatoria.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Si fa istanza, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura selettiva in questione, affinché sia concessa l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale del Ministero del Turismo e del Dipartimento delle Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso, pronunci, previa adozione di misure cautelari, l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia è soggetta a CU pari ad €. 325,00 in quanto verte in materia di pubblico.

Napoli – Roma, 23/7/2026

Avv. Riccardo Ferretti